Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Cod. sito: 4.13/2020/2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0004420 P-4.37.2.13
del 11/03/2020
26995911

Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
- Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e
Bolzano
(CSR pec lista 3)

Alla Regione Campania
Capofila per materia
cap.gab@pec.regione.campania.it
ufficio.roma@pec.regione.campania.it

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

e, p.c. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo

AC

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it
- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

dg.edilizia@pec.mit.gov.it
- Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici

dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it
- Consiglio superiore dei lavori pubblici

c.a Presidente
c.a Segretario generale
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 sulle "Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93".

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il testo definitivo dello schema di decreto indicato in oggetto, pervenuto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che recepisce le ulteriori proposte richieste da Regioni e ANCI. Nel trasmettere la nota citata (All.1), si ricorda che il punto è iscritto all'o.d.g. della Seduta del 12 marzo 2020 della Conferenza Unificata.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

M_INF.UFFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0010821.11-03-2020

All. 1

IL CAPO DI GABINETTO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Ufficio per il coordinamento delle attività della
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano

e, p.c. All'Ufficio Legislativo

Al Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Al Dipartimento per le infrastrutture, i
sistemi informativi e statistici

Alla Direzione generale per l'edilizia
statale e gli interventi speciali

OGGETTO: Intesa ai sensi dell'articolo 94-*bis*, comma 2, DPR 380/2001 sulle *"Linee guida per l'individuazione dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del d.P.R. n 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93"*.

In riferimento alla nota prot.n. 3988 del 6/03/2020 di codesto Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si trasmette per l'esame all'ordine del giorno della prossima seduta della Conferenza unificata, il testo definitivo delle Linee guida, pervenuto dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici che recepisce le ulteriori proposte richieste da Regioni e ANCI.

Cons. Alberto Stancanelli

Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-*bis*, co. 1, DPR n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/01

TESTO APPROVATO REGIONI-ANCI IN SEDE DI CU 6 FEBBRAIO 2020, CON EVIDENZIATE IN VERDE ALCUNE LIEVI MODIFICHE AL TESTO 6/2/20, EMERSE NELL'INCONTRO DEL 3 MARZO 2020 SULLE QUALI SI CONCORDA

Testo originale bozza linee guida	*Proposta definitiva MIT (evidenziate in verde le parti modificate recentemente, che verranno presentate come richiesta delle regioni)*	*Commenti*
PREMESSE Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" nasceva dall'esigenza di riordinare - senza introdurre innovazioni significative - la complessa normativa edilizia, caratterizzata da una serie di iniziative legislative e regolamentari che nel corso degli anni si erano sommate, spesso in modo caotico, senza una coerenza logica e sistematica. Tuttavia, anche il d.P.R. 380/2001, nato per dare un filo logico alla struttura legislativa e regolamentare del settore, non sembra essere riuscito nel proprio intento, tanto da essere stato oggetto, nel corso di questi ultimi 15 anni, di centinaia di modifiche le quali, lungi dal semplificare, ne hanno reso di fatto più difficile l'applicazione. Per il futuro occorre quindi, senza dubbio, una ristrutturazione organica dell'intera disciplina delle costruzioni che individui chiaramente i principi fondamentali, riorganizzi le procedure e definisca con	**PREMESSE** Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" nasceva dall'esigenza di riordinare - senza introdurre innovazioni significative - la complessa normativa edilizia, caratterizzata da una serie di iniziative legislative e regolamentari che nel corso degli anni si erano sommate, spesso in modo caotico, senza una coerenza logica e sistematica. Tuttavia, anche il d.P.R. 380/2001, nato per dare un filo logico alla struttura legislativa e regolamentare del settore, non sembra essere riuscito nel proprio intento, tanto da essere stato oggetto, nel corso di questi ultimi 15 anni, di decine di modifiche le quali, lungi dal semplificare, ne hanno reso di fatto più difficile l'applicazione. Per il futuro occorre quindi, senza dubbio, una ristrutturazione organica dell'intera disciplina delle costruzioni che individui chiaramente i principi fondamentali, riorganizzi le procedure e definisca con	

altrettanta chiarezza i confini della legislazione regionale concorrente. Nelle more della suddetta riorganizzazione, con il medesimo intento di snellimento del quadro normativo delle costruzioni, il legislatore, nell'ambito del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto "sbloccacantieri", convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, ha introdotto, fra le altre, una significativa modifica all'articolo 94 del d.P.R. 380/2001, aggiungendo l'articolo 94-bis. Il medesimo articolo 94-bis è stato poi modificato con legge, nella formulazione attuale, che recita: ***"Art. 94 - bis - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*** *1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:* *a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:* *1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g);* *2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);* *3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e*	altrettanta chiarezza i confini della legislazione regionale concorrente. Nelle more della suddetta riorganizzazione, con il medesimo intento di snellimento del quadro normativo delle costruzioni, il legislatore, nell'ambito del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto "sbloccacantieri", convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, ha introdotto, fra le altre, una significativa modifica all'articolo 94 del d.P.R. 380/2001, aggiungendo l'articolo 94-bis. Il medesimo articolo 94-bis è stato poi modificato, con legge, nella formulazione attuale che recita: ***"Art. 94 - bis - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*** *1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:* *a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:* *1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g);* *2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);* *3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e*	

alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). *b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:* *1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);* *2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);* *3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);* *3 -bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;* *c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:* *1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.* *2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle*	*alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).* *b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:* *1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e zona 3;* *2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);* *3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);* *3 -bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;* *c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:* *1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.* *2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle*	

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. *3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi «rilevanti», di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.* *4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).* *5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.* *6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico."*	*infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.* *3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi «rilevanti», di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.* *4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).* *5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.* *6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67,*	

	comma 1, del presente testo unico."	
La suddivisione degli interventi edilizi in tre macro-categorie, interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità, interventi di «minore rilevanza» e interventi «privi di rilevanza», ha l'intento di consentire una più razionale e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative, sulla base, appunto, della maggiore o minore "rilevanza" dell'intervento. Per rendere concreta l'applicazione di tale principio, è tuttavia necessaria una chiara identificazione delle caratteristiche sulla base delle quali un intervento può essere collocato in una delle macro-categorie.	La suddivisione degli interventi edilizi in tre macro-categorie, interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità, interventi di «minore rilevanza» e interventi «privi di rilevanza», ha l'intento di consentire una più razionale e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative, sulla base, appunto, della maggiore o minore "rilevanza" dell'intervento. Per rendere concreta l'applicazione di tale principio, è tuttavia necessaria una chiara identificazione delle caratteristiche sulla base delle quali un intervento può essere collocato in una delle macro-categorie.	
Pertanto, nel rispetto delle regole che disciplinano la legislazione concorrente, la presente linea guida, prevista dal comma 2 del citato articolo 94-bis, ha il compito di fornire i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.	Pertanto, nel rispetto delle regole che disciplinano la legislazione concorrente, la presente linea guida, prevista dal comma 2 del citato articolo 94-bis, ha il compito di fornire i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.	
a) - INTERVENTI «RILEVANTI» NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ La macro-categoria **a)**, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un	**a) - INTERVENTI «RILEVANTI» NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ** La macro-categoria a), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un	

elevato rischio per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Si tratta in sostanza, come si vedrà nel seguito - dove verrà trattata ogni singola categoria prevista per questo punto a) - di opere o interventi che richiedono, da parte del progettista, una approfondita conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei più aggiornati software di calcolo; presupposti necessari per la progettazione di opere le quali, si ribadisce, pur nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, devono fornire più solide e attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale Per questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti a più accurati controlli.	elevato rischio per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Si tratta in sostanza, come si vedrà nel seguito - dove verrà trattata ogni singola categoria prevista per questo punto a) - di opere o interventi che richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei più aggiornati software di calcolo; presupposti necessari per la progettazione di opere le quali, si ribadisce, pur nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, devono fornire più solide e attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale Per questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti a più accurati controlli.	
1 - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g)	**1 - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g)**	
Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido $\mathbf{a_g}$, (espressa come percentuale di **g**) superiori a 0,20 g. Il motivo per cui i predetti interventi sono stati inseriti nella macro-categoria a), è da ricercarsi nella particolare complessità insita in un progetto di significativo miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente, quando i predetti interventi siano necessari per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche o per	Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a_g, (espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. Il motivo per cui i predetti interventi sono stati inseriti nella macro-categoria a), è da ricercarsi nella particolare complessità insita in un progetto di significativo miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente, quando i predetti interventi siano necessari per ottemperare ai casi previsti dalle norme	

usufruire delle agevolazioni previste dalla legge di stabilità 11 dicembre 2016, n. 232 , art.1, comma 2-septies, cosiddetto "sismabonus"; in questi casi infatti la progettazione dell'intervento non può prescindere da una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da un accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento. Appare opportuno precisare, in questa sede, che il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art.3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'*accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale* come definito dalle Norme Tecniche al § 3.2, indipendentemente dalle eventuali analisi sismiche locali da utilizzare nella progettazione. **2) Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche** Per comprendere appieno i criteri di appartenenza a questa categoria di opere, è bene precisare, preliminarmente, cosa si intende per "usuali tipologie", quelle cioè che si ritrovano, nel seguito, nella categoria b), numero 3). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del d.P.R. n.380/2001, sono in generale considerate usuali tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche; un elemento discriminante ai fini dell'attribuzione di un intervento a questa categoria a) n.2) non può essere	tecniche o per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge di stabilità 11 dicembre 2016, n. 232 , art.1, comma 2-septies, cosiddetto "sismabonus". in questi casi infatti la progettazione dell'intervento non può prescindere da una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da un'accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento. Appare opportuno precisare, in questa sede, che il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art.3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'*accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale* come definito dalle Norme Tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni. **2) Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche** Per comprendere appieno i criteri di appartenenza a questa categoria di opere, è bene precisare, preliminarmente, cosa si intende per "usuali tipologie", quelle cioè che si ritrovano, nel seguito, nella categoria b), n.3). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del d.P.R. n.380/2001, sono in generale considerate usuali tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche; un elemento discriminante ai fini dell'attribuzione di un intervento a questa categoria a), n.2) non può essere quindi il materiale impiegato, anche se	

quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l'alluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni, magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per sé un elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli dimensioni può essere molto semplice nella sua concezione strutturale (si veda ad esempio un edificio a telaio molto alto, ma regolare in pianta ed in elevazione) mentre costruzioni anche di modesta entità potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessità strutturale, tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali (si veda, per restare nell'esempio precedente, un edificio molto alto e snello, concepito in modo tale da rispondere positivamente ad una eventuale azione sismica mediante l'impiego di una serie di accorgimenti strutturali quali l'utilizzo di dissipatori o isolatori sismici, l'assunzione di fattori di struttura q_0 molto elevati o che si discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche nella Tabella 7.3.II, la previsione di una massa accordata in sommità, etc.).	diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l'alluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni, magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per sé un elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli dimensioni può essere molto semplice nella sua concezione strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entità potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessità strutturale, tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali (si veda, per restare nell'esempio precedente, un edificio molto alto e snello, concepito in modo tale da rispondere positivamente ad una eventuale azione sismica mediante l'impiego di una serie di accorgimenti strutturali quali l'utilizzo di dissipatori o isolatori sismici, l'assunzione di fattori di struttura q_0 molto elevati o che si discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche nella Tabella 7.3.II, la previsione di una massa accordata in sommità, etc).	
In definitiva, l'elemento discriminante che può far appartenere una costruzione alla presente categoria, è da ricercarsi nella particolare e non usuale concezione strutturale.	In definitiva, l'elemento discriminante che può far appartenere una costruzione alla categoria a) delle costruzioni rilevanti per la pubblica incolumità è da ricercarsi nella particolare e non usuale concezione strutturale.	
Per citare degli esempi, in una elencazione assolutamente non esaustiva ma solo indicativa, si può pensare a edifici non regolari in pianta e/o in elevazione e caratterizzati da un	Per citare degli esempi, in una elencazione assolutamente non esaustiva ma solo indicativa, si può pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a	

rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi e silos, a complesse strutture idrauliche o marittime, a particolari strutture strallate che non siano i ponti (questi ultimi rientrano infatti nella successiva categoria a) n.3)), a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche.	serbatoi e silos, a complesse strutture idrauliche o marittime, a particolari strutture strallate che non siano i ponti (questi ultimi rientrano infatti nella successiva categoria a), n.3)), a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa, a opere poste su zone in frana.	**Ok (E' una espressione più chiara, in quanto effettivamente "opere poste su zone in frana" potrebbe ingenerare infiniti dubbi)**
3) Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.	**3) Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.**	
Sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle Classi d'uso III IV di cui al § 2.4.2 delle norme tecniche vigenti, realizzate nelle ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). Ai soli fini della individuazione delle tipologie, possono costituire utile riferimento gli Elenchi A e B di cui all'allegato 1 al Decreto del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003, siano che trattasi di interventi a competenza statale che non.	Sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle Classi d'uso III IV di cui al § 2.4.2 delle norme tecniche vigenti, realizzate nelle ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). Ai soli fini della individuazione delle tipologie, possono costituire utile riferimento gli Elenchi A e B di cui all'allegato 1 al Decreto del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003, sia che trattasi di interventi a competenza statale che non. Le Regioni confermano o modificano eventuali propri elenchi già adottati, coerentemente con le presenti linee	

b) - INTERVENTI DI «MINORE RILEVANZA» NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ La macro-categoria **b)**, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi, da parte del progettista, sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale Per questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere possono essere sottoposti a più mitigati controlli.	guida. **b) - INTERVENTI DI «MINORE RILEVANZA» NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ** La macro-categoria **b)**, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.	
1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3 Sono evidentemente compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a_g (espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre	**1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3** Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a_g (espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo	

una precisa diagnosi delle eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di a_g compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica	sempre una precisa diagnosi delle eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di a_g compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica	
2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti	**2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti**	
Come è noto, il Capitolo 8 delle norme tecniche vigenti, al § 8.4.1 prevede la fattispecie "Riparazione o intervento locale". Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso § 8.4.1 delle norme tecniche e dal corrispondente § C8.4.1 della Circolare 21 gennaio 2019 n.7, ai quali si rimanda.	Come è noto, il Capitolo 8 delle norme tecniche vigenti, al § 8.4.1 prevede la fattispecie "Riparazione o intervento locale". Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso § 8.4.1 delle norme tecniche e dal corrispondente § C8.4.1 della Circolare 21 gennaio 2019 n.7, ai quali si rimanda.	
3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera *a)*, n. 2)	**3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera *a)*, n. 2)**	
Richiamando quanto già espresso nell'ambito della categoria a) n.2), rientrano nella presente categoria tutte le nuove costruzioni "usuali", realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella categoria a) n.2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle Norme	Richiamando quanto già espresso nell'ambito della categoria a), n.2), rientrano nella presente categoria tutte le nuove costruzioni "usuali", realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella categoria a), n.2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle Norme	

tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo; in sostanza, quindi, un livello di conoscenza che deve ipotizzarsi appartenere a tutti i professionisti del settore regolarmente iscritti agli albi professionali e regolarmente aggiornati. Per citare degli esempi, si può pensare alle opere appartenenti alla Classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione, oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, a muri di sostegno di altezza modesta e privi di particolari complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali o modesti ponti di luce non superiore a 30 metri, etc.	tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo. Per citare degli esempi, si può pensare alle opere appartenenti alla Classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione, oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, muri opere di sostegno di altezza modesta e privi di particolari complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali	**Ok, è meglio parlare sempre di "opere" di sostegno piuttosto che di muri. E' opportuno altresi' in questa parte togliere "di altezza modesta", perché caratterizza poi gli interventi di cui alla lettera c)**
3 -bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 Sotto il profilo della sicurezza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai Cap. I, II e IV della Parte II del d.P.R. n.380/2001, si tratta in generale di usuali costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente	**3 -bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018** Sotto il profilo della sicurezza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai Cap. I, II e IV della Parte II del d.P.R. n.380/2001, si tratta in generale di usuali costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente	

per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza. Con riferimento ai contenuti delle NTC § 2.4.2. possono rientrare nella categoria b) n. 3-bis, le opere appartenenti alla Classe d'uso I. Sono in sostanza strutture per le quali - pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma - nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di controllo.	per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza. Con riferimento ai contenuti delle NTC § 2.4.2. possono rientrare nella categoria b), n. 3-bis), le opere appartenenti alla Classe d'uso I. Sono in sostanza strutture per le quali - pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma - nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di controllo.	
c) INTERVENTI «PRIVI DI RILEVANZA» NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ La macro-categoria **c)**, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.	**c) INTERVENTI «PRIVI DI RILEVANZA» NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ** La macro-categoria **c)**, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.	
1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. Sono compresi in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che non costituiscono pericolo per la pubblica	**1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.** Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali,	

incolumità, e che pertanto possono essere realizzate senza essere soggette a particolari procedure, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. n. 42/2004).	dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. n. 42/2004).	
In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità o in ragione della temporaneità dell'installazione.	In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati. Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone.	
Tra questi, per citare degli esempi, in una elencazione assolutamente non esaustiva ma solo indicativa: 1- recinzioni fissate su parti in muratura o calcestruzzo, di	[redacted]	**Ok, si è concorato che in questa categoria c) è preferibile non**

modesta altezza e dimensioni; 2- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni ubicati al di fuori delle aree pertinenziali degli edifici; 3- installazioni temporanee o stagionali facilmente amovibili; 4- installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, non comportanti esecuzione di opere edilizie e realizzati al di fuori delle aree pertinenziali degli edifici; 5- elementi segnaletici e pubblicitari; 6- pozzi o vasche per approvvigionamento idrico autonomo; 7- muretti di modesta altezza, non superiore a 2 metri, a completamento di terrazzamenti.	[redacted]	**inserire esempi, che non sono esaustivi e rischiano di creare confusione con gli interventi di Edilizia libera introdotti dal Glossario di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.**
	[redacted]	**Ok, è preferibile inserire questo capoverso nella parte iniziale delle premesse.**
E' opportuno infine sottolineare, in questa sede, come il legislatore, nella citata legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019, con particolare riferimento all'art. 65 del d.P.R.	E' opportuno infine sottolineare, in questa sede, come il legislatore, nella citata legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019, con particolare riferimento all'art. 65 del	

n. 380/2001, abbia più volte sottolineato che il deposito al SUE, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire **tramite PEC**; si ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della PEC, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n.55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in questione, ancorché iniziata. **VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALI** Si premette che l'Articolo 93 – ***Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*** – **del** d.P.R. n.380/2001, **al comma 1 recita:** *1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.* La disposizione suddetta esprime un principio fondamentale,	d.P.R. n. 380/2001, abbia più volte sottolineato che il deposito al SUE, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire **tramite PEC**; si ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della PEC, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n.55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in questione, ancorché iniziata. **VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALI** Si premette che l'Articolo 93 – ***Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*** – **del** d.P.R. n.380/2001, **al comma 1 recita:** *1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.* La disposizione suddetta, esprime un principio	

in base al quale, nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. n.380/2001, chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente Ufficio tecnico della regione. Ciò comporta, evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende apportare all'intervento. Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l'articolo 3 del decreto "sbloccacantieri", sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma1 dell'articolo 93, tutte quelle varianti che si possono definire **non sostanziali**. Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando gli aspetti urbanistici – architettonici, restando nell'ambito della sicurezza delle costruzioni e quindi dell'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I, II e IV della Parte II del d.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione dell'articolo 94 – bis cui fanno riferimento le presenti Linee guida assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale. A tale scopo si può	fondamentale, in base al quale, nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. n.380/2001, chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente Ufficio tecnico della regione. Ciò comporta, evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende apportare all'intervento. Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l'articolo 3 del decreto "*sbloccacantieri*", sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma1 dell'articolo 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali. Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando gli aspetti urbanistici – architettonici, restando nell'ambito della sicurezza delle costruzioni e quindi dell'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I, II e IV della Parte II del d.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'applicazione dell'articolo 94 – bis cui fanno riferimento le presenti Linee guida assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in	

fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, lasciando al progettista la discrezionalità di verificare, in tal senso, i principali parametri posti a base delle verifiche strutturali, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1, il taglio alla base V_R, le sollecitazioni massime (M,N,T,) sugli elementi strutturali.	base ai quali una variante si può definire non sostanziale. A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1, il taglio alla base V_R, le sollecitazioni massime (M,N,T,) sugli elementi strutturali. Le Regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto. Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).	